

Regolamento dei criteri procedurali e sanzionatori volti al rispetto dell'obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti nelle aree servite dalla pubblica fognatura generatori di scarichi di acque domestiche e ad esse assimilate.

Oggetto del regolamento

In attuazione di quanto previsto dal vigente “REGOLAMENTO DI FOGNATURA PUBBLICA E DEPURAZIONE” adottato dal Gestore SII, al quale integralmente si rinvia, in base al quale tutti gli insediamenti civili o produttivi, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite da pubbliche fognature e che siano produttori di scarichi idrici, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura, il presente regolamento, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui al Dlgs 152/2006 e alla L. R 20/2006 e al Regolamento 28/R 2003, disciplina le modalità e i criteri generali attraverso i quali l'amministrazione, esercita l'imposizione dell'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura in ordine agli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali “assimilate” in base ai parametri del regolamento 28/R alle acque reflue domestiche, derivanti dagli edifici civili o produttivi siano essi esistenti o di nuova realizzazione, che insistono in area servita dalla pubblica fognatura sia in caso di realizzazione di nuovi tratti fognari, sia in seguito alla realizzazione di canalizzazioni fognarie “nere” in tratte precedentemente servite dalla sola fognatura “mista”.

- Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti

Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario misto o separato il Comune dà notizia con avviso pubblico, dell'entrata in esercizio della **nuova** rete di fognatura o dei nuovi tronchi della stessa ed invita tutti i soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al gestore con le modalità di cui all'art. 4 del “REGOLAMENTO DI FOGNATURA PUBBLICA E DEPURAZIONE” entro un congruo termine a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso e ad eseguire i lavori di allaccio e alla bonifica dei luoghi in sede privata, secondo le prescrizioni del regolamento medesimo.

di norma tale informativa assegna:

- a.** un termine non inferiore a 180 gg per inoltrare domanda di allacciamento al Gestore;
- b.** un termine non inferiore a 90 gg dal rilascio dell'autorizzazione all'allaccio da parte del gestore per la realizzazione effettiva dei lavori di allaccio e di bonifica dei luoghi in sede privata imponendo, altresì che essa sia attestata da specifica comunicazione di fine lavori al Gestore e al Comune;

sono fatti salvi termini inferiori in presenza di particolari e motivate necessità.

Fatte salve le forme legali di pubblicità del presente regolamento e dell'avviso pubblico suddetto, l'amministrazione, per diffondere l'informativa può individuare ulteriori e particolari modalità di diffusione atte a garantirne la massima pubblicità: a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: diffusione a mezzo stampa, pubbliche affissioni, volantinaggio, bollette di pagamento SII, etc.

L'informativa generale è emanata dal Responsabile dell'area Lavori Pubblici:essa rende noto, altresì, i tempi da rispettare e le sanzioni connesse al mancato adempimento.

Ordinanza nominativa di allacciamento

1. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati in ordine agli adempimenti previsti all'art. 2 comma 2 nei termini assegnati, e nei casi di inottemperanza delle ordinanze generali di allacciamento pregresse, i

relativi obblighi saranno fatti valere dall'Amministrazione con ordinanze specifiche. Tali ordinanze riducono il termine di adempimento di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) a 60 gg.

Competente all'emanazione di tali ordinanze nominative nonché all'applicazione del procedimento amministrativo e sanzionatorio che ne deriva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 689/81 è il responsabile della Direzione Tutela Ambiente.

Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario degli immobili ai fini del presente regolamento, si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari, nonché agli amministratori dei condomini.

Il Gestore provvede al controllo della presentazione delle domande di allacciamento all'espletamento delle procedure per consentire l'allacciamento stesso, comunicando al Comune di Pisa i dati relativi alle utenze inadempienti.

Fermi i controlli di cui al comma precedente, il Gestore effettua periodicamente controlli a campione sulle utenze che risultano regolarmente allacciate comunicandone l'esito al Comune che, in ordine al riscontrato mancato allacciamento, procede con l'ordinanza nominativa specifica di cui ai commi 1 e 2.

Illeciti amministrativi

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis DLgs 267/00, in ordine a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, lett. a. e b, le violazioni all'obbligo di allacciamento, salve le segnalazioni agli organi competenti (A.A.T.O. e ARPAT) sono individuate e sanzionate come segue:

- a. Mancata presentazione domanda di allacciamento al Gestore SII nei termini fissati dall'ordinanza comunale, € 500,00
- b. Mancata esecuzione lavori in ordine all'allaccio e bonifica dei luoghi in sede privata nei termini fissati dall'ordinanza comunale, attestata da comunicazione di fine lavori € 500,00, salve e impregiudicate le risultanze circa l'effettiva esecuzione degli stessi riscontrabili a mezzo sopralluogo, cui sarà applicata la medesima sanzione pecuniaria oltre alle azioni penali del caso.
- c. Mancata comunicazione fine lavori entro i termini stabiliti, pur in caso di avvenuta realizzazione degli stessi, € 250,00.

La sanzione è diminuita della metà nei confronti di chi, prima dell'ordinanza ingiunzione, ha riparato interamente alla violazione commessa.

Le sanzioni amministrative sono versate al Comune con le modalità che saranno appositamente stabilite dal Comune stesso e rese note nel verbale di accertamento, nonché nell'ordinanza ingiunzione.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/81

Controllo e accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento ordinanza, è affidata alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'art. 13 della Legge 689/1981, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici, o nelle società appositamente costituite e controllate dal Comune, delegati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. I soggetti devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza all'accertamento di tutti i soggetti espressamente a ciò abilitati da leggi speciali.

I soggetti addetti al controllo sull'osservanza dell'obbligo di allacciamento sviluppano le attività di accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall'art 13 della legge 689/81

I riscontri e le operazioni di controllo sono appositamente supportate dalle banche dati e dal personale incaricato del Gestore

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili le norme della legge 24.11.1981 n. 689

Entrata in vigore

Il presente Regolamento detta la disciplina volta all'imposizione dell'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura in ordine agli scarichi di acque reflue domestiche e ad esse assimilate in esecuzione e integrazione del **REGOLAMENTO DI FOGNATURA PUBBLICA E DEPURAZIONE** adottato dal Gestore SII : dalla data della sua entrata in vigore, in ordine alla procedura disposta esso sostituisce il precedente *Regolamento Comunale per la gestione del servizio di fognatura urbana*, approvato con deliberazione del C.C. n. 956 del 25.9.87, esecutiva in data 30.10.87, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 73 del 15.1.88, esecutiva in data 16.2.88.